

Tirocinio per l'accesso alle professioni: come è cambiato?

di Gaia Gioli

Dopo quasi un anno, la diatriba sulla durata del tirocinio per l'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali – tema fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese e per l'occupabilità dei nostri giovani laureati – sembra essersi conclusa. Lo scorso 4 luglio il Ministero della giustizia ha infatti chiarito con una direttiva che la durata del tirocinio è fissata a 18 mesi per tutti i praticanti.

L'intervento del Ministero si era reso necessario a fronte delle difficoltà interpretative, sorte a seguito del Regolamento di delegificazione attuativo dell'articolo 3, comma 5 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138.

La ripresa e lo sviluppo del nostro Paese devono prevedere la rivitalizzazione delle libere professioni. È per tale ragione che il Governo ha intrapreso il riordino delle regole di tutte le professioni intellettuali.

La prima tappa di tale percorso è stato l'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Manovra di Ferragosto) convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha stabilito la riforma degli ordinamenti professionali entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; come è logico, il suddetto decreto ha previsto anche la regolamentazione del tirocinio nel rispetto dei principi elencati al comma 5, lett c.

A seguire, è stata la volta del riassetto delle regole del tirocinio secondo l'articolo 10 della "Legge di Stabilità" (legge 12 novembre 2011, n. 183), l'articolo 33 del decreto "Salva Italia" (decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e l'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività* (decreto "Cresci Italia" sulle liberalizzazioni) convertito con modificazioni dalla legge L. 24 marzo 2012, n. 27.

Proprio quest'ultimo decreto ha stabilito l'abrogazione automatica delle norme incompatibili con il "Decreto di Ferragosto" dal 13 agosto 2011, per prevenire un eventuale decorso dei termini utili per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione (articolo 9, comma 5). Il legislatore non ha tuttavia previsto disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell'entrata in vigore del decreto n. 1/2012. Per tale motivo, successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto legge, sono stati sollevati dubbi interpretativi da parte di tutti gli ordini professionali.

Anche la riforma dell'ordinamento forense ha affrontato la tematica "tirocinio"; è stato stabilito infatti che il tirocinio sia svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi (art 39, comma 5). Come è ovvio, a seguito di tale previsione, apertamente in conflitto con quella del legislatore, si è resa necessaria una richiesta di chiarimento che è stata inoltrata ad aprile dal Consiglio nazionale forense al Ministero della giustizia a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei Consigli degli Ordini, i quali avevano riscontrato numerose difficoltà nell'interpretazione della norma.

Vi ha fatto seguito, il 14 maggio 2012 un parere del Ministero della giustizia che ha chiarito che le nuove regole non sono destinate a trovare applicazione quando i tirocini siano iniziati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (24 gennaio 2012), nel rispetto dei principi generali

in materia di efficacia della legge nel tempo. Ha giustificato tale scelta con la volontà di non compromettere con la retroattività della norma il tirocinio già intrapreso. Infatti il Ministero ha spiegato che la concreta organizzazione del tirocinio viene normalmente pianificata in funzione della sua durata complessiva, al fine di consentire al tirocinante di acquisire la preparazione professionale ritenuta strumentale e indispensabile per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione. Pertanto, se la riduzione della durata del tirocinio fosse applicabile anche ai tirocini già iniziati al 24 gennaio 2012, ne risulterebbero stravolti gli originari piani. Tale parere aveva trovato il disaccordo e la disapplicazione da parte dei Consigli degli Ordini degli avvocati, motivata dal desiderio di non creare una ingiustificata disparità di trattamento tra praticanti iscritti prima e dopo il 24 gennaio (data di entrata in vigore del "Decreto liberalizzazioni") o creare le condizioni per una discriminazione tra situazioni pressoché identiche per l'acquisizione del titolo professionale (il vantaggio temporale di accesso all'esame di Stato per i praticanti iscritti dopo il 24 gennaio).

Acquisito il parere del Ministero, alcuni Consigli dell'Ordine degli Avvocati hanno provveduto ad adeguarsi. Tuttavia, l'Ordine di Firenze il 30 maggio ha confermato l'orientamento della sua precedente delibera (n. 3 del 9 maggio di applicazione del tirocinio di 18 mesi anche per gli iscritti precedentemente al 24 gennaio), smentendo così il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia. Prima di esso, già il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brindisi con la delibera del 24 aprile aveva dimostrato l'applicabilità dei 18 mesi anche ai tirocini iniziati prima dell'entrata in vigore del già citato articolo 9 in forza articolo 11, preleggi c.c.

Anche il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro si è dichiarato in disaccordo con il parere del Ministero in merito alla durata del praticantato (Circolare n. 1081 del 2 maggio 2012).

In contrasto con i suddetti ordini, invece il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili ha ripreso e condiviso i contenuti del parere ministeriale nella nota 23 maggio 2012, n. 45, apprezzando in particolare la presa di posizione ufficiale assunta dal Ministero.

Incerti se conformarsi o meno al parere fornito dal Ministero di giustizia sono stati, invece, i Collegi dei geometri, periti industriali e periti agrari, posto che alcune ordinanze del Miur (in *GU*, 10 luglio 2012 – serie speciale n. 28) avevano indicato precedentemente pari a 18 mesi il periodo di pratica sufficiente per l'ammissione all'esame di Stato per il 2012, facendo proprio riferimento all'articolo 9, comma 6 del decreto legge n.1/2012.

Data la necessità di rendere uniformi ed omogenei i comportamenti dei vari ordini e collegi professionali nonché la volontà del legislatore di ampliare la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, il Ministero della giustizia si è nuovamente pronunciato il 4 luglio 2012 affermando che il tirocinio fissato a 18 mesi di durata è retroattivo e, quindi, anche coloro che hanno iniziato il tirocinio prima dell'entrata in vigore del provvedimento potranno partecipare agli esami di Stato.

Il tema del tirocinio è stato affrontato anche dallo schema di regolamento di attuazione dei principi dettati dall'articolo 3, comma 5 del Decreto legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo scorso 15 giugno (articolo 6 del Regolamento di delegificazione in attuazione all'articolo 3, comma 5 del "Decreto di ferragosto"). Si conferma la durata del tirocinio pari a 18 mesi, di cui i primi 6 mesi potranno essere svolti durante i corsi universitari, previa convenzione con le università e altri enti.

La novità sostanziale è però relativa alla tipologia del tirocinio. Si stabilisce infatti – senza effetti retroattivi – che alla pratica presso lo studio professionale debba affiancarsi un periodo di studio teorico svolto attraverso la frequenza obbligatoria a corsi di formazione (articolo 10) della durata di 200 ore con tanto di esami finali di valutazione. I corsi di formazione potranno essere organizzati da ordini, collegi o associazioni di iscritti agli albi. La frequenza ai corsi rientra nel computo dei 18 mesi di tirocinio.

Da sottolineare che, sebbene con la riduzione della durata della pratica il tirocinio permetta un accesso al mercato del lavoro più rapido rispetto al passato, la frequenza a corsi di formazione

teorici ne innova la natura. Decisione discutibile visti gli studi teorici già conclusi dal praticante durante gli anni universitari.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato che con il parere 10 luglio 2012, n. 3169 – Parere sullo Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148– che ha fortemente criticato alcuni punti chiave del provvedimento relativo alle liberalizzazioni.

Secondo il Consiglio di Stato, l’obbligatorietà dei corsi di formazione da frequentare durante il periodo di tirocinio potrebbe irrigidire lo svolgimento del tirocinio. La soluzione ottimale dovrebbe prevedere l’alternanza, non obbligatorietà e non concorrenza della frequenza di tali corsi con lo svolgimento della pratica. Inoltre il suddetto parere ha specificato che in merito al limite di durata del tirocinio, fissato dal legislatore in 18 mesi, andrebbe specificato che si tratta di una durata massima «in quanto altrimenti, in contrasto con la norma primaria, diventerebbe una durata anche minima del tirocinio». Andrebbe inoltre valutata meglio la previsione dell’obbligatorietà del tirocinio, per tutte le professioni regolamentate, anche quelle per le quali oggi non è previsto (a titolo esemplificativo: ingegneri e architetti).

Altresì, ha affermato che il tetto massimo di tre tirocinanti presenti contemporaneamente all’interno di uno stesso studio professionale non è giustificato; propone quindi che il Ministero della giustizia si adoperi per valutare l’opportunità di un innalzamento del tetto massimo del numero dei praticanti, lasciando ai consigli degli ordini professionali la possibilità di deroga. I consigli dell’ordine, dal canto loro, dovrebbero, invece, fissare in via generale e con criteri predeterminati le possibilità di deroga, allo scopo di assicurare che tutti possano svolgere il tirocinio, in modo da evitare assolutamente che per alcune professioni si possa determinare una difficoltà nell’individuare il professionista affidatario.

Si può parlare quindi di “fumata nera” per la riforma delle professioni, ma almeno un punto fermo è stato posto relativamente alla durata massima del tirocinio. Di questo hanno discusso il Ministro Severino ed i rappresentanti degli Ordini professionali ieri, 12 luglio. Durante l’incontro è stato richiesto che sia stabilita una durata minima di almeno 12 mesi, affinché le nuove leve possano portare a termine una formazione adeguata al ruolo professionale che saranno chiamati a svolgere in futuro. In ogni caso, il Ministero nel suo parere del 4 luglio aveva già sottolineato che non sussiste alcun pericolo per la qualità della formazione dei futuri professionisti, poiché «l’esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine all’idoneità».

Fattore da non sottovalutare è altresì la qualità della formazione: manca nella proposta degli ordini la indicazione di adeguati standard qualitativi per assicurare un sufficiente livello di preparazione ed esperienza dei futuri professionisti. La precedente disciplina, che fissava la durata del tirocinio a due o tre anni, prevedeva anche sistemi di valutazione in itinere abbastanza affidabili.

Ridurre la durata senza prevedere – o quantomeno considerare – un’innovazione nei controlli degli ordini potrebbe minare l’efficacia del tirocinio e produrre come unico effetto quello di aumentare le fila dei *Neet* con gli ex praticanti che non hanno superato l’esame di Stato per l’accesso alla professione.

Gaia Gioli

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
Adapt-CQIA, Università degli Studi di Bergamo